

Regolamento sugli investimenti

di competenza del Consiglio di fondazione

In caso di dubbio è determinante la versione in lingua tedesca

in vigore dal 1° gennaio 2025

Indice	Pagina
A	OBIETTIVI E PRINCIPI 3
Art. 1	Basi 3
Art. 2	Scopo 3
Art. 3	Obiettivi 3
Art. 4	Capacità di rischio 3
Art. 5	Investimenti patrimoniali 3
Art. 6	Investimenti presso il datore di lavoro 4
Art. 7	Ampliamento delle possibilità d'investimento 4
Art. 8	Principi di valutazione 4
Art. 9	Integrità e lealtà nella gestione patrimoniale 4
B	COMPITI E COMPETENZE..... 5
Art. 10	Organizzazione degli investimenti 5
Art. 11	Consiglio di fondazione..... 5
Art. 12	Commissione Investimenti..... 5
Art. 13	Direzione..... 6
Art. 14	Responsabile Asset Management (CIO) 6
Art. 15	Gestori patrimoniali..... 6
Art. 16	Investment Controller..... 7
C	RAPPORTI 7
Art. 17	Principi 7
Art. 18	Concetto d'informazione 7
D	STRUTTURA DEGLI INVESTIMENTI..... 8
Art. 19	Strategia d'investimento 8
Art. 20	Approccio core-satellite 8
Art. 21	Investimenti core..... 8
Art. 22	Investimenti satellite 8
Art. 23	Calcolo della performance 9
E	DISPOSIZIONI PARTICOLARI 9
Art. 24	Esercizio del diritto di voto 9
Art. 25	Securities lending 9
Art. 26	Impiego di strumenti derivati..... 9
Art. 27	Divieto dell'obbligo di eseguire versamenti supplementari..... 9
Art. 28	Retrocessioni 10
Art. 29	Clausola generale 10
Art. 30	Disposizioni finali 10
Appendice 1	Strategia d'investimento11
Appendice 2	Benchmark12
Appendice 3	Obiettivo della riserva per le fluttuazioni di valore13
Appendice 4	I nostri principi d'investimento nei mercati dei capitali (Investment beliefs).....14
Appendice 5	Ampliamento delle possibilità d'investimento15

A OBIETTIVI E PRINCIPI

Art. 1 Basi

Il Consiglio di fondazione redige il regolamento sugli investimenti della Cassa pensioni Migros (CPM) ai sensi delle basi legali e regolamentari seguenti:

- la legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP);
- l'Ordinanza sulla LPP (OPP 2);
- le direttive delle autorità di vigilanza cantonali (BVS)
- le direttive della Commissione di alta vigilanza sulla previdenza professionale (CAV PP);
- l'atto di fondazione e
- il regolamento sull'organizzazione.

Art. 2 Scopo

¹Il presente regolamento stabilisce i principi, compiti e competenze per una gestione patrimoniale ottimale.

²Direttive di investimento dettagliate relative alle diverse categorie d'investimento vengono emanate in un'ordinanza separata al presente regolamento di competenza della Commissione Investimenti.

Art. 3 Obiettivi

¹L'obiettivo principale della cassa è il mantenimento della sicurezza di previdenza, ovvero la garanzia durevole dell'equilibrio finanziario. Questa prescrizione deve essere rispettata al meglio nell'ambito degli investimenti patrimoniali.

²Il patrimonio deve essere gestito in modo

- che le prestazioni promesse possano essere versate nei tempi indicati in qualsiasi momento
- da tenere conto della capacità di rischio della politica d'investimento al fine di garantire la sicurezza nominale delle prestazioni promesse
- da ottimizzare il rendimento globale nell'ambito della capacità di rischio.

³L'obiettivo della riserva per le fluttuazioni è illustrato nell'appendice 3.

⁴Determinanti per l'applicazione della strategia d'investimento sono i principi espressi in merito ai mercati dei capitali (appendice 4).

Art. 4 Capacità di rischio

¹La capacità di rischio dipende dalla situazione finanziaria nonché dalla struttura e dall'evoluzione prevista dell'effettivo degli assicurati degli impegni così risultanti della CPM.

²La capacità di rischio viene verificata regolarmente da esperti esterni.

Art. 5 Investimenti patrimoniali

¹Gli investimenti devono essere selezionati, gestiti e sorvegliati accuratamente.

²Gli investimenti devono essere suddivisi tra categorie d'investimento, regioni e settori economici diversi.

³Nella gestione del patrimonio vengono osservati i principi di un'adeguata ripartizione dei rischi.

⁴Nella scelta degli investimenti vengono considerati oltre ai dati economici, anche criteri ambientali, sociali e di governance oggettivi e riconosciuti (criteri ESG) e in particolare i rischi climatici. Fungono da base per questi criteri le leggi svizzere e le convenzioni internazionali concluse dalla Svizzera.

⁵Viene prestata attenzione a che gli investimenti offrano una buona negoziabilità.

Art. 6 Investimenti presso il datore di lavoro

Gli investimenti presso il datore di lavoro sono autorizzati nei limiti previsti dalla LPP.

Art. 7 Ampliamento delle possibilità d'investimento

¹Conformemente all'art. 50 cpv. 4 OPP 2, il Consiglio di fondazione può decidere e autorizzare eventuali ampliamenti delle possibilità d'investimento. Occorre tuttavia

- garantire l'obiettivo della previdenza a livello degli investimenti patrimoniali
- integrare, in caso di ampliamento delle possibilità d'investimento, una rappresentazione conclusiva nell'appendice ai conti annuali.

²Gli ampliamenti definiti vengono illustrati nell'appendice 5.

Art. 8 Principi di valutazione

Gli attivi vengono valutati sulla base delle raccomandazioni sulla presentazione dei conti Swiss GAAP RPC 26 (art. 48 OPP 2).

Art. 9 Integrità e lealtà nella gestione patrimoniale

¹La CPM applica le disposizioni della legge federale sull'integrità e lealtà nella gestione patrimoniale in forma appropriata. Vengono così rispettate fra l'altro le disposizioni della LPP, della OPP 2 e della carta ASIP. Il Consiglio di fondazione ha pertanto emanato un regolamento per il rispetto delle disposizioni in materia di lealtà e integrità contenute nella LPP (RELIB).

²Le persone coinvolte nella gestione patrimoniale sono tenute a rispettare anche la carta ASIP.

B COMPITI E COMPETENZE

Art. 10 Organizzazione degli investimenti

L'organizzazione che dirige la gestione del patrimonio si presenta come segue:

- Consiglio di fondazione
- Commissione Investimenti
- Sede della direzione
- Responsabile Asset Management (CIO)
- Gestore patrimoniale
- Investment Controller.

Art. 11 Consiglio di fondazione

¹Il Consiglio di fondazione è l'organo supremo in materia di decisioni e sorveglianza. Si assume pertanto anche la responsabilità globale della gestione del patrimonio. Esso affida alcuni compiti precisi nel settore della gestione patrimoniale alla Commissione Investimenti.

²Al Consiglio di fondazione incombono i seguenti compiti:

- emana e controlla periodicamente il regolamento sugli investimenti;
- designa i membri della Commissione Investimenti;
- nomina l'Investment Controller;
- determina la strategia d'investimento e i margini di fluttuazione;
- determina i benchmark per le categorie d'investimento e le disposizioni per la copertura dei rischi di cambio;
- organizza il controllo differenziato dell'attività d'investimento;
- determina l'obiettivo della riserva per le fluttuazioni;
- determina i principi per l'esercizio dei diritti di voto;
- prende atto dei rapporti della Commissione Investimenti nonché dei rapporti periodici dell'Investment Controller;
- veglia sul rispetto del RELIB;
- delibera sull'ampliamento delle possibilità d'investimento conformemente all'art. 50 cpv. 4 OPP 2.

Art. 12 Commissione Investimenti

¹Alla Commissione Investimenti incombono i seguenti compiti:

- elabora la strategia d'investimento all'attenzione del Consiglio di fondazione;
- elabora e controlla periodicamente gli ordinamenti relativi al regolamento sugli investimenti;
- fissa l'asset allocation tattica e del benchmark per i gestori patrimoniali;
- designa, istruisce e sorveglia i gestori patrimoniali;
- designa e istruisce il redattore dell'analisi di ALM;
- istruisce l'Investment Controller;
- sorveglia l'attività d'investimento e il rispetto del regolamento sugli investimenti e della strategia d'investimento;
- orienta periodicamente il Consiglio di fondazione sui risultati d'investimento e sugli affari correnti;
- prende atto dei rapporti periodici dell'Investment Controller;

²Al presidente della Commissione Investimenti incombono i seguenti compiti:

- è incaricato degli inviti alle riunioni della Commissione Investimenti e stabilisce l'ordine del giorno;
- dirige le riunioni della Commissione Investimenti
- dispone l'applicazione di decisioni prese mediante circolare;
- approva la descrizione della funzione di CIO d'intesa con il presidente del Consiglio di fondazione;
- fornisce l'autorizzazione alle banche depositarie dietro mandato del CIO;
- assicura l'orientamento del Consiglio di fondazione in merito all'attività della Commissione Investimenti.

Art. 13 Direzione

Alla direzione incombono i seguenti compiti:

- garantisce in ogni momento la solvibilità della cassa;
- orienta il CIO sul flusso di fondi previsti a breve e medio termine;
- informa l'Investment Controller sugli investimenti diretti (liquidità, prestiti, ipoteche e infrastruttura);
- garantisce l'ottenimento della dichiarazione scritta sui vantaggi patrimoniali personali presso persone e istituzioni incaricati dell'investimento e della gestione del patrimonio e ne informa il Consiglio di fondazione;
- orienta la Commissione Investimenti sull'evoluzione della LPP in materia di attività d'investimento;
- orienta periodicamente gli assicurati sull'andamento degli investimenti patrimoniali.

Art. 14 Responsabile Asset Management (CIO)

Al CIO incombono i seguenti compiti:

- gestisce l'Asset Management;
- elabora l'asset allocation tattica all'attenzione della Commissione Investimenti;
- applica l'asset allocation tattica, tenendo conto delle fasce di oscillazione delle classi d'investimento;
- mette a disposizione le liquidità in funzione dei bisogni dei gestori patrimoniali e della direzione;
- sottopone delle proposte alla Commissione Investimenti per l'attività dei gestori patrimoniali;
- coordina la selezione, istruzione e stipula di contratti con gestori patrimoniali esterni e banche depositarie;
- fornisce ai gestori patrimoniali interni le direttive necessarie;
- sorveglia l'insieme degli investimenti nonché i mandati interni ed esterni e informa regolarmente la Commissione Investimenti in merito all'attività d'investimento;
- informa subito la Commissione Investimenti sull'inosservanza del regolamento sugli investimenti e la relativa ordinanza;
- elabora le basi decisionali per nuovi temi d'investimento;
- garantisce la stesura di un verbale nelle riunioni della Commissione Investimenti;
- presenta i risultati dell'attività d'investimento ai diversi organi;
- garantisce l'ottenimento dell'attestato annuale relativo alle retrocessioni o simili presso tutte le persone coinvolte nella gestione patrimoniale;
- gestisce il giornale relativo alla tassa di negoziazione, un compito che può tuttavia essere anche delegato a un terzo qualificato.

Art. 15 Gestori patrimoniali

¹Possono essere incaricate della gestione patrimoniale soltanto le persone o le istituzioni che soddisfano i requisiti della OPP 2.

²I collaboratori del gruppo Migros incaricati della gestione patrimoniale vengono denominati "gestori patrimoniali interni".

³I gestori patrimoniali sono responsabili della gestione del portafoglio nel quadro dei mandati loro affidati.

Art. 16 Investment Controller

All'Investment Controller incombono i seguenti compiti:

- vigila sul rispetto delle direttive d'investimento ai sensi del regolamento sugli investimenti e della relativa ordinanza;
- vigila sull'applicazione della strategia d'investimento;
- vigila sul rispetto dei contratti di gestione patrimoniale dietro incarico della Commissione Investimenti;
- elabora un rapporto mensile sulla performance dell'intero portafoglio;
- calcola e valuta i parametri di rischio;
- elabora un rapporto di controlling trimestrale per la Commissione Investimenti e una sintesi dello stesso per il Consiglio di fondazione;
- partecipa alle riunioni dietro richiesta del presidente della Commissione Investimenti o del presidente del Consiglio di fondazione;
- elabora informazioni su questioni specifiche alla gestione patrimoniale.

C RAPPORTI**Art. 17 Principi**

I rapporti devono fornire al Consiglio di fondazione, alla Commissione Investimenti, alla direzione e al CIO informazioni significative che permettano loro di assumersi la responsabilità di gestione che compete loro.

Art. 18 Concetto d'informazione

Quando	Chi	Per chi	Cosa
Mensile	Investment Controller	CIO Sede della Direzione	Rapporto sulla performance con la possibilità di valutare le prestazioni a livello di asset allocation strategica, tattica e attuazione.
	Gestore patrimoniale	CIO	Analisi dell'attività d'investimento
		Investment Controller	Tutti i dati necessari alla stesura dei rapporti
Trimestrale	Investment Controller	Commissione Investimenti Sede della Direzione	Rapporto trimestrale sull'attività d'investimento
		Consiglio di fondazione	Versione breve del rapporto trimestrale sull'attività d'investimento incl. reporting OPP 2
	CIO	Commissione Investimenti	Presenza di posizione sulle dichiarazioni e raccomandazioni nel rapporto dell'Investment Controller
Annuale	CIO	Commissione Investimenti Consiglio di fondazione Assemblea dei delegati Sede della direzione	Informazione sull'attività d'investimento e la performance
Periodicamente	Esperti d'investimento	Consiglio di fondazione Commissione Investimenti Sede della direzione	Studio Asset & Liability

D STRUTTURA DEGLI INVESTIMENTI

Art. 19 Strategia d'investimento

¹Viene applicata una strategia d'investimento dai rischi ottimizzati e adeguatamente diversificata.

²La capacità di rischio e le caratteristiche di rendimento e di rischio delle categorie d'investimento a lungo termine nonché i requisiti risultanti dall'analisi degli impegni vengono presi in considerazione per la determinazione della strategia d'investimento. Vengono integrate nell'universo d'investimento delle categorie d'investimento supplementari qualora dovessero permettere di migliorare il profilo rischio/rendimento della strategia d'investimento.

³La strategia d'investimento deve essere controllata periodicamente e adeguata in caso di modifica della capacità di rischio o della situazione degli impegni.

⁴Il patrimonio viene gestito per mezzo di mandati di gestione patrimoniale.

Art. 20 Approccio core-satellite

¹Gli investimenti in obbligazioni e azioni vengono effettuati secondo l'approccio core-satellite con una parte principale di investimenti core ampiamente diversificati nonché investimenti satellite complementari.

²Gli investimenti core permettono di garantire un rendimento di base. Gli investimenti satellite sono utilizzati per conseguire un rendimento supplementare e/o a una diversificazione.

Art. 21 Investimenti core

¹Gli investimenti core sono costituiti da:

- investimenti in valori nominali (obbligazioni in CHF e valute estere, prestiti, ipoteche, liquidità)
- azioni
- immobili e investimenti in infrastrutture
- Oro.

²Gli investimenti in obbligazioni e azioni sono indicizzati o vicini all'indice.

³Gli investimenti in prestiti, ipoteche, immobili, infrastrutture e oro vengono effettuati come «buy and hold»

⁴I rischi di cambio degli investimenti obbligazionari, immobiliari e in infrastrutture sono garantiti, gli investimenti in azioni sono garantiti solo parzialmente.

Art. 22 Investimenti satellite

¹Gli investimenti satellite completano le categorie di base (core) e intendono incrementare l'efficacia tramite l'aumento del rendimento o la riduzione dei rischi. Possono anche consentire l'accesso a dei mercati di nicchia geografica o permettere approcci/strategie di gestione attivi.

²Gli investimenti satellite vengono suddivisi nelle due categorie principali: obbligazioni e azioni.

³Le obbligazioni satellite comprendono le seguenti sottocategorie:

- obbligazioni high yield
- obbligazioni emerging market,
- obbligazioni ibride,
- obbligazioni opportunistiche

⁴Le azioni satellite comprendono le seguenti sottocategorie:

- azioni small/mid cap,
- azioni emerging market all cap
- Azioni strategia sui dividendi
- azioni opportunistiche

⁵Alle sottocategorie obbligazioni opportunistiche e azioni opportunistiche non vengono attribuite quote strategiche:

⁶I rischi di cambio sono garantiti, ad eccezione delle azioni emerging market all cap.

Art. 23 Calcolo della performance

¹La performance viene calcolata dall'Investment Controller e comunicata secondo il concetto d'informazione.

²La performance viene calcolata sia a livello strategico che tattico e serve alla valutazione differenziata della performance.

E DISPOSIZIONI PARTICOLARI**Art. 24 Esercizio del diritto di voto**

¹Nel caso di investimenti diretti in azioni viene di norma esercitato il diritto di voto.

²L'esercizio del diritto di voto avviene per le società con sede in Svizzera e all'estero

³Il Consiglio di fondazione emana a tal fine delle direttive.

Art. 25 Securities lending

¹Nell'ambito dell'attività d'investimento, i titoli detenuti direttamente possono essere prestati. La controparte presenta, secondo un'agenzia di rating riconosciuta, un rating a breve termine pari almeno ad A-1/P-1 o di un valore simile. I titoli prestati devono essere garantiti (collateral).

²Nel ricorso ai securities lending si applicano l'art. 49a cpv. 2 let. a OPP 2 (Responsabilità gestionale e compiti dell'organo superiore) nonché la legge sugli investimenti collettivi del 23 giugno 2006 e le corrispondenti disposizioni.

³Per garantire l'esercizio dei diritti di voto, il securities lending non è consentito durante la durata dell'assemblea generale.

Art. 26 Impiego di strumenti derivati

¹L'impiego di strumenti derivati è autorizzato per ridurre i rischi degli investimenti o per gestire gli investimenti in maniera più efficace. Devono essere negoziati presso una Borsa riconosciuta o la controparte deve essere una banca con un rating a breve termine di un'agenzia di rating riconosciuta di almeno A-1/P-1 o di un valore analogo.

²Tutti gli impegni derivanti da operazioni su derivati devono essere coperti per l'intera durata e al momento dell'esercizio.

³Il ricorso a derivati non deve produrre un effetto leva sul patrimonio globale.

⁴Nel commercio di derivati OTC si deve garantire il rispetto della legge sull'infrastruttura finanziaria (LinFi) e dell'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (OinFi) e che i processi siano regolati per iscritto.

⁵ La cassa pensioni viene considerata dalla LinFi come «piccola controparte finanziaria».

Art. 27 Divieto dell'obbligo di eseguire versamenti supplementari

Per gli investimenti l'obbligo di eseguire versamenti supplementari non è consentito.

Art. 28 Retrocessioni

¹Tutte le persone e istituzioni che partecipano alla gestione patrimoniale (in particolare le banche depositarie) devono attestare ogni anno di non avere ricevuto nessuna retrocessione, commissione di vendita, commissione di mantenimento o simili risultati dalla loro attività. I gestori patrimoniali e le società di gestione di fondi incaricate devono inoltre attestare ogni anno di non aver versato alcun tipo di retrocessione, commissione di vendita commissione di mantenimento o simili, derivanti dagli investimenti presenti nel portafoglio della CPM.

²Dietro espressa autorizzazione scritta, le persone incaricate della gestione patrimoniale della CPM possono accettare delle retrocessioni o simili e calcolarle con le spese convenute.

³I gestori patrimoniali e le società di gestione di fondi possono, solo dietro autorizzazione scritta, trattenere delle retrocessioni o simili o a versarle a terzi.

⁴I mandatari sono tenuti a illustrare in dettaglio ogni anno gli importi ricevuti, trattenuti o versati a terzi nonché alla CPM.

Art. 29 Clausola generale

Nella misura in cui le disposizioni del presente regolamento non sono esaustive, il Consiglio di fondazione è autorizzato a prendere le proprie decisioni facendo un uso corretto del proprio apprezzamento.

Art. 30 Disposizioni finali

¹Il presente Regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione.

²Il Regolamento ed eventuali successive modifiche in materia sono resi noti alle autorità di vigilanza.

³Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di fondazione in occasione della seduta del 26 novembre 2024, entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Appendice 1 Strategia d'investimento

Struttura d'investimento	Allocazione in %	Margini di fluttuazione in %	
		Min.	Max.
Liquidità	1	0	8
Prestiti/Ipoteche	6	4	9
Obbligazioni CHF AAA	2	0	5
Obbligazioni ex governative in CHF	3	0	5
Obbligazioni di Stato in VE ¹	2	0	5
Obbligazioni corporate in VE ¹	6	3	9
Obbligazioni satellite ¹	8	5	11
Obbligazioni high yield	1		
Obbligazioni emerging market	2		
Obbligazioni ibride	5		
Obbligazioni opportunistiche	0		
Azioni svizzere	7	4	10
Azioni estere ²	16	12	20
Azioni satellite	7	4	10
Azioni small/mid cap ¹	2		
Azioni emerging market all cap	2		
Azioni strategia sui dividendi	3		
Azioni opportunistiche ¹	0		
Immobili Svizzera investimenti diretti	24	20	28
Immobili esteri indiretti ¹	9	7	11
Investimenti in infrastrutture	6	4	8
Oro	3	0	4
Totale complessivo	100		
Totale valute estere (non garantite)	11.5	6.5	16.5

¹ Queste categorie d'investimento sono coperte contro i rischi di cambio.² Le azioni estere sono coperte al 50% contro i rischi di cambio.

Appendice 2 Benchmark

Categoria d'investimento	Benchmark
Liquidità	FTSE CHF Eurodeposits 3 Months
Prestiti/Ipoteche	Rendimento dell'investimento
Obbligazioni CHF AAA	SBI AAA TR
Obbligazioni ex governative in CHF	67% SBI Domestic Non-Gov AAA-BBB TR 33% SBI Foreign AAA-BBB TR
Obbligazioni di Stato VE	45% FTSE EGBI ex BBB 5-7Y hedged in CHF 45% FTSE US GBI 5-7y hedged in CHF 10% JPMorgan EMBI IG hedged in CHF
Obbligazioni corporate VE	50% BB MSCI USD Corp ESG TR hedged in CHF 50% BB MSCI EUR Corp ESG TR hedged in CHF
Obbligazioni satellite high yield	BB US Corp HY TR Index hedged in CHF
Obbligazioni satellite emerging market	JESG EMBI Global Diversified hedged in CHF
Obbligazioni satellite obbligazioni ibride	34% BB Global Capital Securities TR hedged in CHF 33% BB Global Contingent Capital TR hedged in CHF 33% SBI Domestic Non-Gov AAA-BBB TR
Azioni svizzere	SPI Global (r)
Azioni estere*	Migros Index on MSCI ACWI ex Switzerland Climate Custom TR Net -50% hedged in CHF
Azioni satellite small/mid Cap	60% MSCI USA SMID NR hedged in CHF 40% MSCI World ex USA ex Switzerland SMID Cap NR hedged in CHF
Azioni satellite emerging market*	Migros Index on MSCI Emerging Markets Climate Custom TR Net
Azioni satellite strategia sui dividendi	MSCI World High Dividend Index TR Net 50% hedged in CHF
Immobili Svizzera investimenti diretti	Indice immobiliare KGAST
Immobili esteri indiretti	60% indice immobiliare KGAST 40% NFI-ODCE hedged in CHF
Investimenti in infrastrutture	Indice immobiliare KGAST +1%
Oro	Rendimento degli investimenti

*Dal 22.3.2025. Fino al 21.3.2025 si applica il precedente ACWI ex CH Climate Paris Aligned 50% hedged in CHF.

Appendice 3 Obiettivo della riserva per le fluttuazioni di valore

Indicatore	%
Obiettivo della riserva per le fluttuazioni di valore (in % del capitale tecnicamente necessario)	19,0

Appndice 4 I nostri principi d'investimento nei mercati dei capitali (Investment beliefs)

I nostri principi costituiscono la base per l'applicazione della strategia d'investimento e il raggiungimento degli obiettivi d'investimento del Consiglio di fondazione. Questi principi sono alla base delle decisioni nella gestione del portafoglio e riflettono la nostra posizione nei confronti dei mercati finanziari.

Strategia	L'asset allocation strategica è il principale fattore di successo ed è concertata sugli impegni.
Diversificazione dei rischi	Desideriamo essere remunerati per i rischi affrontati. Un portafoglio ampiamente diversificato offre un buon rapporto rischio/rendimento.
Processo d'investimento	La parte principale del rendimento viene generata affrontando rischi di mercato. Una gestione attiva ci procura un rendimento supplementare.
Orizzonte d'investimento	La nostra struttura delle scadenze ci consente di sfruttare le possibilità di un orizzonte d'investimento di lungo periodo.
Organizzazione degli investimenti	I gestori interni sono affiancati per gli investimenti satellite da specialisti esterni, una scelta che promette i migliori risultati possibili. Gli investimenti sono consapevoli e trasparenti in materia di costi.
Sostenibilità	Gli investimenti vengono effettuati tenendo conto dell'interesse finanziario degli assicurati e considerando anche i criteri nel settore ambientale, sociale e di governance (criteri ESG) e in particolare i rischi climatici nonché gli effetti dei cambiamenti climatici.

Appendice 5 Ampliamento delle possibilità d'investimento

La CPM prevede il seguente ampliamento delle possibilità d'investimento e le motiverà in dettaglio nell'appendice al rapporto annuale:

- Il superamento dei limiti per gli investimenti alternativi ai sensi della classificazione LPP2 è autorizzato sino a un tetto massimo del 20 % degli investimenti complessivi. Occorre tuttavia garantire una diversificazione e una ripartizione dei rischi sufficiente.
- Gli investimenti in crediti, considerati investimenti alternativi, sono possibili anche come investimenti diretti, purché facciano parte di un portafoglio diversificato e non rappresentino, come singoli investimenti diretti, più dell'1 % del patrimonio complessivo. I depositi di oro fisico possono anche essere custoditi presso un'unica banca depositaria.
- Il superamento dei limiti per gli immobili ai sensi della classificazione LPP2 è autorizzato sino a un tetto massimo del 35% degli investimenti complessivi. Occorre tuttavia garantire una diversificazione e una ripartizione dei rischi sufficiente.
-
